

Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2022, n. 20-4555

D.M. n. 396 del 28 settembre 2021. PNRR - Avvisi M2C.1.1 I 1.1 del 15 ottobre 2021 – Linee di intervento A, B e C. Linee guida per l'individuazione dell'Egato operativo e criteri per il rilascio del nulla osta per la coerenza degli interventi oggetto di avvisi PNRR M2C.1.1 I 1.1 con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 ha disposto un nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi da COVID-19 ed il successivo Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il "Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza";

con decisione del 13 luglio 2021, il Consiglio "Economia e Finanza" (ECOFIN) dell'Unione Europea ha approvato la valutazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), notificato all'Italia con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

tale decisione, unitamente al Decreto ministeriale di individuazione delle risorse che la integra, costituisce *"la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate"* ai sensi dell'articolo 10 del d.l. 10 settembre 2021, n. 121;

con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 sono stati assegnati, al Ministero della Transizione ecologica, 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti", del PNRR (misura M2C1.1.I.1.1);

con successivo Decreto 28 settembre 2021, n. 396, del Ministro della Transizione ecologica, è stato previsto che le risorse per l'attuazione degli interventi relativi alla misura M2C1.1.I.1.1 sono assegnate mediante procedure ad evidenza pubblica da avviarsi attraverso la pubblicazione di tre Avvisi, uno per ogni linea di intervento individuata nel Decreto medesimo, rivolti ai seguenti soggetti destinatari: *"gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni"*;

in conformità al Decreto ministeriale di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti 1.1 della Missione M2C1 (D.M. n. 396 del 28/09/2021), in data 15/10/2021 sono infine stati pubblicati gli Avvisi per la presentazione delle proposte, adottati dal Ministero per la Transizione ecologica e in seguito rettificati con D.M. n. 117 del 24/11/2021, con riferimento alle seguenti linee di intervento:

- Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per un importo di euro 600.000.000,00;
- Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata per un importo di euro 450.000.000,00;
- Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili per un importo di euro 450.000.000,00.

Dato atto che, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

ai sensi delle disposizioni contenute nei soprarichiamati Avvisi, i soggetti destinatari sono gli "EGATO Operativi" ossia i soggetti individuati negli EGATO già costituiti che, alla data di pubblicazione dell'avviso, hanno provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'avviso medesimo, per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), o porzioni di ATO di riferimento;

per quanto riguarda la specifica situazione piemontese, la Legge regionale 1/2018, come modificata dalla Legge regionale 4/2021, prevede un sistema di *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito delineato:

a) un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla norma regionale, dell'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, dell'affidamento della gestione delle discariche esaurite. L'ente di governo è individuato nella Conferenza d'Ambito regionale, attualmente in corso di costituzione;

b) dei sub-ambiti di area vasta, (delimitati da apposito allegato alla norma regionale in via di prima attuazione e "di fatto" coincidenti con il territorio dei consorzi di Bacino di cui all'abrogata L.R. 24/2002) per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello ingombrante che competono all'ATO regionale). Gli enti di governo sono individuati nei Consorzi di Area Vasta (CAV);

nelle more del completamento dell'iter di costituzione della Conferenza d'Ambito regionale continuano ad operare le Associazioni di ambito territoriale ottimale su base provinciale istituite ai sensi della Legge regionale 24/2002, attualmente esistenti ed operanti a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 7/2012;

la Legge regionale 24/2002, norma che disciplinava la *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vigente fino all'entrata in vigore della Legge regionale 1/2018, non contemplava competenze in merito alla gestione del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, le cui frazioni raccolte differenziatamente venivano di fatto gestite, per la parte del successivo avvio a recupero, dai Consorzi di Bacino, ora riorganizzati in Consorzi di Area Vasta che continuano ad esercitare detta competenza fino alla costituzione della Conferenza d'Ambito regionale;

al fine della proposizione della domande da parte di soggetti destinatari, risulta pertanto necessario prevedere di fornire delle linee guida sulla base delle quali possano individuarsi gli EGATO operativi deputati a tale attività in questa particolare fase di applicazione della Legge regionale 1/2018, suddivise per Linea di Intervento:

- Linea d'Intervento A, che prevede progetti per il miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: l'EGATO operativo è individuabile, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. 1/2018, nei Consorzi di Area Vasta, soggetti competenti relativamente alle funzioni inerenti alla prevenzione, alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche (incluso autocompostaggio e compostaggio di comunità) e alle strutture a servizio della raccolta;

- Linea d'Intervento B, che prevede l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, tra cui gli impianti di compostaggio aerobico, digestori, impianti di selezione automatizzati per rifiuti di imballaggio: l'EGATO operativo è individuabile:

a) nei Consorzi di Area Vasta, di cui all'art. 7, comma 5, della L.R. 1/2018, per le attività di competenza dei Consorzi medesimi e per i casi di ammodernamento o ampliamento di impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti qualora gli stessi abbiano già provveduto all'affidamento del servizio alla data di approvazione dell'Avviso;

- b) nelle Associazioni di Ambito provinciale costituite ai sensi della L.R. 24/2002 nel caso di realizzazione di nuovi impianti qualora le stesse abbiano già provveduto all'affidamento del servizio alla data di approvazione dell'Avviso;
- Linea d'Intervento C, che prevede l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili: l'EGATO operativo è individuabile:
- a) nei Consorzi di Area Vasta, di cui all'art. 7, comma 5, della L.R. 1/2018, per i casi di ammodernamento o ampliamento di impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti diversi da quelli di trattamento fanghi da acque reflue qualora gli stessi abbiano già provveduto all'affidamento del servizio alla data di approvazione dell'Avviso;
 - b) nelle Associazioni di Ambito provinciale costituite ai sensi della L.R. 24/2002 nel caso di realizzazione di nuovi impianti diversi da quelli di trattamento fanghi da acque reflue qualora le stesse abbiano già provveduto all'affidamento del servizio alla data di approvazione dell'Avviso;
 - c) negli Enti di Governo d'Ambito del servizio idrico integrato, per le proposte inerenti i fanghi di acque reflue, come chiarito dal Ministero della transizione ecologica nella Faq relativa alla Linea di intervento C pubblicata in data 12/01/2022, ID risposta 20211126_11X_0051.

Premesso, inoltre, che:

il Decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, per gli interventi oggetto degli avvisi, ha stabilito che dovrà essere garantita, oltre la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale, anche la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale;

gli avvisi pubblicati stabiliscono, all'articolo 6 recante i criteri di ammissibilità degli interventi che le proposte *“devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR [Piani regionali di gestione rifiuti] di riferimento. Nel caso in cui l'Intervento, o l'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, non sia previsto dal PRGR di riferimento, il Soggetto Destinatarario sarà tenuto a corredare la propria Proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti la coerenza dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR”*;

la pianificazione regionale in materia di rifiuti è attualmente in fase di aggiornamento e di adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle Direttive europee relative al pacchetto Economia circolare e, pertanto, gli interventi oggetto di finanziamento non sono espressamente previsti dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti;

sulla base di quanto stabilito negli Avvisi e nei facsimili di domanda pubblicati dal Ministero, è richiesto il nulla osta regionale relativamente alla coerenza degli interventi non previsti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, mentre per gli interventi già previsti dalla pianificazione medesima è sufficiente un'autodichiarazione di conformità resa dal proponente sotto la propria responsabilità.

Dato atto che, a tal fine, nei mesi di novembre e dicembre 2021, come da documentazione agli atti, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha organizzato alcuni incontri con gli Enti di governo, le Associazioni d'Ambito e i Consorzi di Area Vasta con l'obiettivo di effettuare una ricognizione degli interventi che gli stessi Enti intendono presentare, nel corso dei quali è emerso che tra le proposte avanzate vi sono quelle relative ad impianti di biodigestione anaerobica, impianti di trattamento delle terre di spazzamento e impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD) oltre che di trattamento fanghi da depurazione.

Preso atto che, ai sensi degli Avvisi di attuazione del PNRR, articolo 1, comma 1, lettera w), per Piano regionale di Gestione dei Rifiuti si intende il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti previsto all'articolo 199 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i relativi aggiornamenti e/o Linee guida di aggiornamento, che comprende l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anzi richiamato.

Richiamato, a tale proposito, che:

con deliberazione n. 14-2969 del 12 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato un atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche ai fini dell'aggiornamento della pianificazione regionale e dell'adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare;

con deliberazione n. 15-2970 del 12 marzo 2021, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del Decreto legislativo n. 152/2006, l'art. 49 della L.R. 44/2000 e in attuazione dell'Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 385/2020, le Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano;

con precedente deliberazione n. 13-1669 del 17 luglio 2020, la Giunta regionale ha altresì approvato l'Atto di indirizzo relativo alla gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane al fine di adeguare la pianificazione regionale all'evoluzione normativa di settore ed alle migliori tecnologie disponibili.

Dato atto che, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

gli attuali atti di pianificazione regionale, pur fornendo criteri e indicazioni in merito alle tipologie impiantistiche previste dagli Avvisi, non possono ritenersi esaustivi rispetto a quanto ivi indicato e, pertanto, richiedono una ulteriore valutazione regionale da rendersi con nulla osta;

la pianificazione regionale in materia di rifiuti rientra nelle competenze attribuite al Consiglio regionale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, della Legge regionale n. 1/2018 del Piemonte;

la realizzazione degli interventi proposti deve essere valutata in modo dinamico e funzionale anche tenendo conto della futura pianificazione in materia;

i termini previsti per la presentazione delle proposta da parte dei Soggetti destinatari individuati dagli Avvisi scadranno il 14 febbraio 2022 e pertanto si rende necessario procedere senza ritardo a rilasciare le verifiche di coerenza informandone la competente Commissione consiliare;

è stato, pertanto, predisposto un documento tecnico, in cui sono riportati i criteri per il rilascio del nulla osta volto a riconoscere la coerenza degli interventi oggetto degli avvisi PNRR M2C.1.1 I 1.1 con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti nonché le modalità per lo svolgimento delle verifiche di coerenza sulla base dei predetti criteri, che tengano conto dei fabbisogni di trattamento non soddisfatti e dei fabbisogni di servizio anche in ragione delle peculiarità territoriali e della sostenibilità ambientale, rammentando che tali criteri costituiranno elementi per la futura pianificazione;

il suddetto documento è completato altresì con le suesposte linee guida per l'individuazione dell'EGATO operativo quale soggetto destinatario degli Avvisi.

Dato atto che nella seduta del 20 gennaio 2022 è stata informata la competente Commissione consiliare;

con nota prot. n. 5187/A1611B del 19 gennaio 2022 è stata resa informativa alla Conferenza regionale dell'ambiente, integrata con PEC del 20 gennaio 2022.

Visto il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020;
visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio;
vista la decisione del Consiglio Economia e Finanzia (ECOFIN) dell'Unione Europea del 13 luglio 2021, notificato all'Italia con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021;
visto il Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 396
visti gli Avvisi 1.1 Linee A, B, C del 15 ottobre 2021, rettificati con decreti nn. 117 e 118 del 24/11/2021;
visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
vista la Legge regionale n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", così come modificata dalla Legge regionale n. 4/2021;
vista la Legge regionale n. 7/2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";
vista la delibera del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione";

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta unanime

delibera

- di approvare, per l'attuazione del Decreto ministeriale 396/2021 del Ministro della transizione ecologica, il documento recante "*Linee di intervento A, B e C. Linee guida per l'individuazione dell'Egato operativo e criteri per il rilascio del nulla osta per la coerenza degli interventi oggetto di avvisi PNRR M2C.1.1 I 1.1 con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti*", allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, stabilendo che tali criteri costituiscono elementi per l'aggiornamento in atto della relativa pianificazione regionale;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio il rilascio del nulla osta, di cui al suddetto DM 396/2021, per la coerenza degli interventi oggetto degli avvisi PNRR M2C.1.1 I 1.1 con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti nel rispetto delle Linee guida approvate con il presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione, con il relativo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Linee di intervento A, B e C. Linee guida per l'individuazione dell'Egato operativo e criteri per il rilascio del nulla osta per la coerenza degli interventi oggetto di avvisi PNRR M2C.1.1 I 1.1 con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti.

1 – Premessa

Mediante il presente documento, che costituisce parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale cui è allegato, la Regione Piemonte, al fine di rendere supporto agli attori operanti nelle materie in oggetto che siano intenzionati a presentare domanda di accesso ai contributi nell'ambito della misura M2C.1.1 I 1.1 del PNRR in materia di economia circolare, intende individuare le linee guida e i criteri per l'individuazione dell'EGATO operativo abilitato a presentare le domande e per il rilascio del nulla osta alle proposte di intervento non ancora previste dalla pianificazione regionale vigente, così da coordinare una rete di interventi che possa essere efficace, strutturata e coerente.

L'attuale situazione che sta vedendo il rinnovamento del sistema di governance regionale in materia di rifiuti, con il processo di costituzione della nuova Conferenza d'ambito regionale ancora nel pieno del suo corso di attuazione, rende infatti opportuno che la Regione Piemonte si esprima in chiarimenti circa l'individuazione puntuale degli Egato operativi in questa fase transitoria.

Inoltre, ad essere in corso di aggiornamento e revisione è anche la stessa pianificazione regionale di settore, motivo per cui si rende opportuno fornire chiarimenti anche circa i criteri di rilascio del nulla osta regionale in materia di coerenza con la medesima.

2 – Linee guida per l'individuazione dell'EGATO operativo

Ai sensi delle disposizioni contenute negli Avvisi, gli EGATO abilitati a presentare proposte di intervento solo solo quelli qualificati come "EGATO Operativi", ossia i soggetti individuati negli EGATO già costituiti che, alla data di pubblicazione dell'avviso, hanno provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'avviso medesimo, per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), o porzioni di ATO di riferimento.

Per quanto riguarda la specifica situazione piemontese, la legge regionale 1/2018, come modificata dalla legge regionale 4/2021, prevede un sistema di *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito delineato:

a) un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla norma regionale, dell'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, dell'affidamento della gestione delle discariche esaurite. L'ente di governo è individuato nella Conferenza d'Ambito regionale, attualmente in corso di costituzione;

b) dei sub-ambiti di area vasta, (delimitati da apposito allegato alla norma regionale in via di prima attuazione e "di fatto" coincidenti con il territorio dei consorzi di bacino di cui

all'abrogata l.r. 24/2002) per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello ingombrante che competono all'ato regionale). Gli enti di governo sono individuati nei Consorzi di Area Vasta (CAV).

nelle more del completamento dell'iter di costituzione della Conferenza d'ambito regionale continuano ad operare le Associazioni di ambito territoriale ottimale su base provinciale istituite ai sensi della legge regionale 24/2002, attualmente esistenti ed operanti a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7/2012.

la legge regionale 24/2002, norma che disciplinava la *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vigente fino all'entrata in vigore della legge regionale 1/2018, non contemplava competenze in merito alla gestione del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, le cui frazioni raccolte differenziatamente venivano di fatto gestite, per la parte del successivo avvio a recupero, dai Consorzi di bacino, ora riorganizzati in Consorzi di area vasta che continuano ad esercitare detta competenza fino alla costituzione della Conferenza d'ambito regionale.

Per le ragioni sino a qui esposte, ai fini della proposizione della domande in adesione ai su citati Avvisi PNRR M2C.1.111.1 da parte di soggetti destinatari, la Regione Piemonte ritiene di individuare gli EGATO operativi deputati a tali attività, per ciascuna Linea di intervento, come di seguito indicato:

- Linea d'Intervento A, che prevede interventi per il miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:

l'EGATO operativo è individuabile ai sensi dell'art. 7, comma 5, della l.r. 1/2018, nei Consorzi di area vasta, soggetti competenti relativamente alle funzioni inerenti alla prevenzione, alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche (incluso autocompostaggio e compostaggio di comunità) e alle strutture a servizio della raccolta;

- Linea d'Intervento B, che prevede l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, tra cui gli impianti di compostaggio aerobico, digestori, impianti di selezione automatizzati per rifiuti di imballaggio:

l'EGATO operativo è individuabile:

a) nei Consorzi di area vasta, di cui all'art. 7, comma 5, della l.r. 1/2018, per le attività di competenza dei consorzi medesimi e per i casi di ammodernamento o ampliamento di impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti qualora gli stessi abbiano già provveduto all'affidamento del servizio alla data di approvazione dell'Avviso;

b) nelle Associazioni di Ambito provinciale costituite ai sensi della l.r. 24/2002 nel caso di realizzazione di nuovi impianti qualora le stesse abbiano già provveduto all'affidamento del servizio alla data di approvazione dell'Avviso;

- Linea d'Intervento C, che prevede l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili:

l'EGATO operativo è individuabile:

- a) nei Consorzi di area vasta, di cui all'art. 7, comma 5, della l.r. 1/2018, per i casi di ammodernamento o ampliamento di impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti diversi da quelli di trattamento fanghi da acque reflue qualora gli stessi abbiano già provveduto all'affidamento del servizio alla data di approvazione dell'Avviso;
- b) nelle Associazioni di Ambito provinciale costituite ai sensi della l.r. 24/2002 nel caso di realizzazione di nuovi impianti diversi da quelli di trattamento fanghi da acque reflue qualora le stesse abbiano già provveduto all'affidamento del servizio alla data di approvazione dell'Avviso;
- c) negli Enti di Governo d'Ambito del servizio idrico integrato, per le proposte inerenti i fanghi di acque reflue, come chiarito dal Ministero della transizione ecologica nella Faq relativa alla linea di intervento C pubblicata in data 12/01/2022, ID risposta 20211126_11X_0051.

3 – Criteri per il rilascio del nulla osta per la coerenza degli interventi oggetto degli avvisi PNRR M2C.1.1 I 1.1 con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti

Gli Avvisi PNRR M2C.1.111.1, pubblicati dal Ministero della transizione ecologica in data 15/10/2021 e rettificati con decreto n. 117 del 24/11/2021, stabiliscono all'articolo 6 recante i criteri di ammissibilità degli interventi che le proposte di intervento *“devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento. Nel caso in cui l'Intervento, o l'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, non sia previsto dal PRGR di riferimento, il Soggetto Destinatario sarà tenuto a corredare la propria Proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti la coerenza dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR”*.

I medesimi Avvisi specificano, all'art. 1, comma 1. lett. w) che per piano regionale di Gestione dei Rifiuti si intende il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti previsto all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i relativi aggiornamenti e/o linee guida di aggiornamento, che comprende l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anzi richiamato.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, come ulteriormente trasposto anche nei facsimili di domanda pubblicati dal Ministero, la Regione Piemonte è chiamata ad esprimere il proprio nulla osta relativamente alla coerenza degli interventi non previsti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, mentre per gli interventi già previsti dalla pianificazione medesima è sufficiente un'autodichiarazione avanzata dal proponente sotto la propria responsabilità;

La pianificazione regionale in materia di rifiuti vigente (D.C.R. 19 aprile 2016 n. 140-14161), tuttavia, è attualmente in fase di aggiornamento e di adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare; molti degli interventi oggetto dei bandi di finanziamento non sono pertanto espressamente previsti dal vigente Piano di gestione dei rifiuti.

Allo stato attuale l'aggiornamento della pianificazione regionale dispone della Deliberazione n. 14-2969 del 12 marzo 2021, con cui la Giunta Regionale ha approvato un atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche proprio ai fini dell'aggiornamento della pianificazione regionale e dell'adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare, nonché della precedente Deliberazione n. 13-1669 del 17 luglio 2020, con cui la Giunta medesima ha approvato l'Atto di indirizzo relativo alla gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane al fine di adeguare la pianificazione regionale all'evoluzione normativa di settore ed alle migliori tecnologie disponibili.

Tali atti di pianificazione non possono naturalmente ritenersi esaustivi rispetto a quanto indicato negli Avvisi e, pertanto, richiedono una ulteriore valutazione regionale da rendersi mediante nulla osta regionale.

Sulla base di queste premesse, la Regione Piemonte individua i seguenti criteri che, tenendo conto dei fabbisogni di trattamento non soddisfatti e dei fabbisogni di servizio anche in ragione delle peculiarità territoriali e della sostenibilità ambientale, costituiranno fondamento al fine di riconoscere la coerenza degli interventi oggetto degli avvisi PNRR M2C.1.1 I 1.1 con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti sia per la dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto destinatario in fase di presentazione della Proposta, sia per il rilascio del nulla osta, da parte dell'Organo individuato dal dispositivo della Deliberazione della Giunta regionale cui il presente documento è allegato, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative verifiche di conformità.

I criteri sono ripartiti in base alle diverse tipologie di impianti oggetto di intervento come di seguito indicato.

3.1 – Criteri per proposte relative a impianti di trattamento della frazione organica

Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 ha posto grande attenzione alla raccolta dei rifiuti organici e al loro recupero in impianti di digestione anaerobica e/o compostaggio in quanto questa frazione svolge un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica e di raccolta differenziata.

Il Piano, tramite una valutazione quantitativa del fabbisogno di trattamento della frazione organica al 2020, effettuata sulla base del raggiungimento degli obiettivi di Piano di 70 kg/ab anno di raccolta dell'organico e della disponibilità impiantistica di trattamento al 2013, aveva evidenziato una carenza impiantistica a livello regionale con notevoli differenze tra i quadranti.

Per rispondere al fabbisogno di trattamento non soddisfatto della frazione organica il Piano promuoveva la valorizzazione dell'impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, privilegiando eventuali potenziamenti o ristrutturazioni funzionali alla realizzazione di sistemi integrati di digestione anaerobica, seguiti dal trattamento aerobico, in modo da massimizzare il recupero dell'organico trattato con il recupero di energia.

Occorre mettere in evidenza che gli obiettivi di raccolta definiti dal Piano derivavano da ipotesi di scenario effettuati sulle raccolte del 2013 e sulle conseguenti proiezioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti al 2020.

Analisi più recenti su territori regionali virtuosi rispetto alla raccolta della frazione organica permettono di stimare la possibilità di intercettazione di organico fino a **90 kg/ab anno**¹, obiettivo che è stato di fatto individuato nell'*"Atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche - Aggiornamento della pianificazione regionale e adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare"* approvato con D.G.R. 12 Marzo 2021, n. 14-2969.

Da valutazioni effettuate sul fabbisogno di trattamento dell'organico in relazione al nuovo obiettivo di intercettazione di questa frazione si rileva come la potenzialità impiantistica presente in Piemonte non sia perfettamente adeguata alle esigenze territoriali sia come numero di impianti che come distribuzione territoriale. Si evidenzia inoltre la necessità di implementare le tecnologie impiantistiche al fine di migliorare le prestazioni del recupero, l'efficienza energetica e rendere sostenibile ambientalmente la filiera.

In merito alla localizzazione e alle caratteristiche tecnologiche degli impianti di trattamento della frazione organica la Regione è intervenuta con la Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 15-2970 "Disposizioni e Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano" al fine di assicurare uno sviluppo dell'impiantistica di recupero dei rifiuti organici compatibile con le esigenze di un razionale utilizzo del territorio nel rispetto dell'ambiente, contemperando le esigenze di promozione del recupero di materia ed energetico di tale tipologia di rifiuto, con le esigenze di sostenibilità degli impatti territoriali e ambientali derivanti dalla costruzione ed esercizio di tali impianti, evitando la proliferazione e la concentrazione di stesse tipologie di impianti su parti del territorio regionale e sostenendo soltanto le iniziative realmente in grado di assicurare benefici ambientali.

Le linee guida pertanto forniscono criteri per valutare le proposte di impianti in relazione all'effettivo fabbisogno di trattamento del rifiuto organico.

Inoltre vengono individuati alcuni fattori preferenziali e di attenzione di cui occorre tenere conto nella localizzazione degli impianti. Nelle scelte localizzative devono essere considerati quale criterio di premialità gli aspetti relativi al risparmio di "consumo di suolo", a favore di aree già pavimentate e/o dotate di infrastrutture e servizi o di suolo già compromesso.

In ultimo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei bandi del PNRR di cui trattasi, particolare attenzione andrà posta allo stato di avanzamento progettuale degli interventi, nonché al grado di soddisfacimento del fabbisogno rispetto al territorio di riferimento.

Ne consegue che il rilascio del nulla osta per proposte relative a impianti di trattamento della frazione organica dovrà prioritariamente valutare il fabbisogno di trattamento a livello provinciale a medio e lungo termine calcolato considerando una presumibile intercettazione di Forsu pari a 90 kg/ab anno (corrispondente a 130 kg/ab anno di Forsu + verde) che tiene conto anche della vicinanza e delle potenzialità di altri impianti autorizzati ed in fase di realizzazione all'interno dello

¹ Stima che trova delle conferme in diversi studi recenti e nelle valutazioni contenute nel DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni"

stesso territorio provinciale (o in subordine del quadrante territoriale di riferimento) e l'applicazione del principio di prossimità²;

Pertanto, nel caso di richieste eccedenti il fabbisogno sul medesimo territorio dovranno essere ritenute coerenti con la pianificazione le proposte che rispettano maggiormente i seguenti criteri desunti dai documenti di pianificazione regionale:

- interventi che prevedono una ristrutturazione funzionale alla realizzazione di sistemi integrati di digestione anaerobica con o senza potenziamento;
- interventi che prevedono la realizzazione di nuovi impianti da localizzare in siti dismessi o in aree già pavimentate e/o dotate di infrastrutture e servizi o di suolo già compromesso.

Ulteriori elementi da valutare sono nell'ordine

- stato di avanzamento dell'intervento proposto;
- taglia impiantistica complessiva dell'impianto in relazione alle necessità di trattamento del territorio (ATO provinciale).

Compostaggio di comunità

Per tale tipologia di intervento i Consorzi, in fase di presentazione della Proposta, dichiarano la coerenza con il Piano in considerazione del fatto che il compostaggio di comunità, così come l'autocompostaggio, sostituisce e/o integra - in tutto o in parte del territorio comunale - la raccolta del rifiuto organico presso le utenze domestiche e non domestiche (raccolta obbligatoria a partire dal 1/1/2022 ai sensi dell'art 182-ter comma 2 dlgs 152/2006). Il compostaggio di comunità è inoltre individuato quale azione prioritaria di Piano (definito come "autocompostaggio effettuato da utenze domestiche, singole o collettive, e non domestiche" - tab 12.6 paragrafo 12.8 "Obiettivi 2020 le priorità della programmazione regionale").

Il compostaggio di comunità è realizzato secondo i criteri operativi e le procedure definite dal DM n. 266 del 29/12/2016.

3.2 – Criteri per proposte relative alla realizzazione di Centri del riuso e di Centri raccolta

Centri del riuso

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti promuove i centri del riuso quale azione prioritaria per ridurre la produzione di rifiuti e incoraggiare il riutilizzo di beni.

Il Piano definisce altresì la dotazione di massima per l'allestimento dei centri del riuso, da localizzarsi preferibilmente in aree pertinenziali esterne ai centri di raccolta o comunque in aree limitrofe agli stessi (paragrafo 8.4.2.3).

Per tale tipologia di intervento i Consorzi, in fase di presentazione della Proposta, dichiarano la coerenza con il Piano nel rispetto delle indicazioni sopra richiamate.

² Il riferimento ai quadranti già declinati nella Pianificazione vigente (Capitolo 1, paragrafo 1.3.2, tab. 1.2 Ambiti Territoriali Ottimali) si ritiene possa continuare ad essere funzionale per l'aggiornamento della pianificazione in quanto risponde a principi di prossimità e governo puntuale del territorio

Centri di raccolta

L'attuale Piano regionale di gestione dei rifiuti promuove la realizzazione dei centri di raccolta con espressa indicazione che i medesimi siano a servizio di un bacino di utenza di raccolta comunale o sovracomunale di almeno 5.000 abitanti (paragrafo 8.3.3, tabella 8.17)

Per tali tipologie di impianti i Consorzi, in fase di presentazione della Proposta, dichiarano la coerenza con il Piano sulla base del rispetto della suddetta indicazione e dei criteri di allestimento previsti dal Decreto ministeriale 8 aprile 2008 e smi; qualora vi fossero proposte di realizzazione di centri di raccolta per bacini di utenza di dimensioni inferiori, le medesime dovranno essere motivate e soggette a nulla osta regionale che potrà essere rilasciato tenendo conto prioritariamente della necessità di garantire il servizio in aree decentrate, montane e/o a ridotta densità abitativa, con viabilità disagiata.

3.3 – Criteri per proposte relative ad altri impianti

Il Piano vigente relativamente alla valutazione del fabbisogno di trattamento non soddisfatto ed alla conseguente necessità di incremento dell'impiantistica aveva concentrato la sua attenzione sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e della frazione organica. Per le altre frazioni dei rifiuti il Piano non aveva fornito indicazioni sulla realizzazione di impianti specifici dedicati al loro recupero e trattamento, anche in considerazione del fatto che per il trattamento dei rifiuti raccolti in modo differenziato – ad esclusione del rifiuto organico – non si applica il principio di autosufficienza a livello regionale né il trattamento in regime di privata.

In questo contesto è tuttavia importante evidenziare l'incremento del quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato conseguente alla riorganizzazione dei servizi di raccolta, con passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta domiciliare e all'applicazione della tariffazione puntuale, entrambe individuate come azioni prioritarie di Piano (cfr tab 12.6 paragrafo 12.8 "Obiettivi 2020 le priorità della programmazione regionale"). Ne deriva, anche nel rispetto del principio di "prossimità", la necessità di implementare e rendere più efficiente il sistema impiantistico presente sul territorio al fine di aumentare il recupero di materia dai rifiuti, ridurre la produzione di scarti, ridurre il flusso dei rifiuti trattati fuori regione e rendere economicamente sostenibile il riciclaggio/recupero di materia rispetto al recupero energetico e allo smaltimento in discarica.

Il rilascio del nulla osta sarà oggetto di una valutazione basata sui seguenti criteri in coerenza con le previsioni del Piano regionale:

- impianti che favoriscono l'incremento del recupero di materia delle frazioni recuperabili, riducendo il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero energetico o a smaltimento in discarica;
- aspetti innovativi della proposta progettuale;
- taglia impiantistica complessiva dell'impianto in relazione alle necessità di trattamento del territorio.

In particolare per gli interventi relativi agli **impianti di trattamento dei fanghi di acque reflue urbane**, in riferimento ai soli aspetti relativi alla coerenza dell'intervento con la pianificazione regionale, il nulla osta regionale verrà rilasciato sulla base della valutazione di coerenza con l'*"Atto di indirizzo relativo alla gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane al fine di adeguare la pianificazione regionale all'evoluzione normativa di settore ed alle migliori*

tecnologie disponibili” approvato con deliberazione n. 13-1669 del 17 luglio 2020. La pianificazione è improntata ai seguenti principi:

- prossimità nell'utilizzo/recupero dei materiali, che risponde ad una generale esigenza di sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dei mezzi di trasporto; è opportuno in ogni caso che ci si ponga come obiettivo di massima una autosufficienza del territorio regionale nell'accogliere e recuperare questa tipologia di materiali;

- diversificazione nei processi di recupero che, oltre a rispettare la gerarchia sui rifiuti che consente di disporre nella Regione di un sistema impiantistico solido e articolato, possa far fronte all'eventuale mutare di condizioni tecniche, economiche, normative ed ambientali, nonché a situazioni emergenziali.